
PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

- ☐ “**FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA**” ETS, con sede legale in Roma (RM), 00195, Viale Giuseppe Mazzini n. 55, C.F.: 96537650580, P.IVA: 17023641008, iscritta nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15.09.2020 (di seguito “**OS**” o la “**Fondazione**”), in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Marcella Bianco, munita dei necessari poteri e domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione

da una parte

E

- ☐ “**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI**”, con sede legale in Roma (RM), 00196, Viale Tiziano n. 74, C.F.: 97015720580, P. IVA: 02151981004 (di seguito “**FISE**” o la “**Federazione**”), in persona del Presidente *pro-tempore*, Avv. Marco Di Paola, munita dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede della Federazione

dall'altra parte

(la Fondazione e la FISE di seguito, congiuntamente, le “**Parti**” e, singolarmente, la “**Parte**”)

PREMESSO CHE:

- A. la Fondazione è un’organizzazione non lucrativa che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e, in conformità alle finalità dell’organizzazione globale Operation Smile, ha l’obiettivo di promuovere e sostenere, mediante le raccolte fondi e altre attività benefiche, programmi di assistenza sociale e sanitaria, principalmente nei Paesi a basso e medio reddito, incentrati su un’assistenza medica completa, sul rafforzamento dei sistemi sanitari e su tecniche chirurgiche sostenibili e sicure;
- B. la Federazione è un’associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI (come previsto dallo statuto, nonché da singoli tesserati) e svolge l’attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (“CIO”) e del CONI, godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
- C. la Federazione è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI nel 1926 ed è affiliata alla “*Fédération équestre Internationale*” (FEI) e alla “*European Equestrian Federations*” (EEF); è membro fondatore del CONI ed è l’unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali e internazionali

suddetti per la disciplina sportiva dell'Equitazione. Inoltre, la Federazione persegue, come obiettivo primario, la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;

- D. la Federazione apprezza le attività svolte dalla Fondazione e, per tale ragione, intende sostenerla, per quanto nelle proprie possibilità, anche ai fini di una sempre più ampia diffusione e promozione delle attività benefiche e nei programmi di assistenza sociale e sanitaria svolti dalla Fondazione;
- E. in considerazione di quanto sopra, con il presente protocollo d'intesa (il **"Protocollo"**), le Parti intendono collaborare al fine di sostenere le attività benefiche della Fondazione nonché per la promozione e divulgazione dei programmi di assistenza sociale e sanitaria di OS e per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle patologie di cui si occupa OS sia in Italia che nel resto del mondo.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e sottoscrivono quanto segue.

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse - e, parimenti, gli eventuali allegati e documenti richiamati - formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO E IMPEGNI DELLE PARTI
--

- 2.1. Con la sottoscrizione del Protocollo, le Parti concordano di collaborare tra esse al fine di sostenere, divulgare e promuovere le attività della Fondazione, anche comunicando tale collaborazione, per quanto riguarda FISE, presso le società e le associazioni sportive alla stessa affiliate, anche tramite i propri canali *online* e *offline* e, per quanto riguarda OS, presso i propri donatori, anche tramite i propri canali *online* e *offline* e in ogni altra sede ritenuta idonea.
- 2.2. Con la sottoscrizione del Protocollo, per il fine di cui all'art. 2.1. che precede, la Federazione, in particolare, si impegna a garantire alla Fondazione - la quale acquisisce la qualità di "Charity Partner" di FISE per tutto il periodo di validità del Protocollo medesimo:
 - i. una somma, a titolo di donazione, pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) volta a sostenere le attività della Fondazione, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 3.1.;
 - ii. uno spazio espositivo, a titolo di donazione in natura, in occasione dell'evento "Piazza di Siena 2025" volto a promuovere e diffondere le attività della Fondazione, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 3.2.;
 - iii. uno spazio espositivo, a titolo di donazione in natura, in occasione

dell'evento "Fieracavalli Verona 2025" volto a promuovere e diffondere le attività della Fondazione, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 3.2.;

- iv. la promozione e diffusione delle attività della Fondazione e, in particolare, dell'evento "Polo for Smiles" della Fondazione, in occasione della finale del Campionato Italiano di Polo 2025.

e, altresì, in generale,

- v. la più ampia promozione e diffusione - in occasione degli eventi promossi e patrocinati dalla FISE per l'anno 2025 (quali, a titolo esemplificativo, l'evento "Piazza di Siena 2025" e "Campionato Italiano di Polo 2025") - delle attività e degli eventi (in particolare, dell'evento "Polo for Smiles") della Fondazione, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 3.2.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

- 3.1. In conformità a quanto convenuto dalle Parti al precedente art. 2.2. i. del presente Protocollo, la Federazione verserà alla Fondazione, a titolo di donazione al fine di sostenere le attività della stessa, la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, sul seguente conto corrente: IBAN: IT72U0103003206000002599484
- 3.2. In conformità a quanto convenuto dalle Parti al precedente art. 2.2. ii. e iii. del presente Protocollo, la Federazione garantirà alla Fondazione, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4.1. del Protocollo:
 - o l'installazione, a titolo di donazione in natura, di un proprio spazio espositivo/stand presso l'evento "Piazza di Siena 2025";
 - o l'apposizione del logo della Fondazione su ogni materiale promozionale, *online* e *offline*, dell'evento "Piazza di Siena 2025"
 - o la promozione e diffusione delle attività della Fondazione e, in particolare, dell'evento "Polo for Smiles" della Fondazione, in occasione della finale del Campionato Italiano di Polo 2025.

ARTICOLO 4 - IMMAGINE E LOGHI

- 4.1. Ai fini del presente Protocollo, le Parti convengono che le immagini e i loghi delle Parti stesse potranno essere inseriti sul rispettivo materiale pubblicitario *online* e *offline* (i.e. cartellonistica, siti internet, canali *social*, etc.), che sarà individuato, di volta in volta, previo consenso scritto dell'altra Parte. Tale attività consentirà alle Parti di diffondere e promuovere il rapporto di collaborazione tra le medesime, ai fini del perseguimento dell'oggetto del presente Protocollo.

- 4.2. Il presente Protocollo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per finalità commerciali e/o pubblicitarie estranee all'oggetto del Protocollo stesso.
- 4.3. Fermo quanto previsto al precedente punto 4.2., l'utilizzazione - straordinaria e/o estranea rispetto alle finalità del Protocollo -, da parte di una Parte, dei segni di riconoscimento dell'altra Parte, sarà consentita esclusivamente previo consenso scritto della Parte titolare del segno di riconoscimento interessato. Ai fini di maggior chiarezza, FISE e OS convengono, sin d'ora, che, prima di procedere a qualsivoglia utilizzo dei segni di riconoscimento dell'altra Parte, richiederanno il consenso scritto alla Parte titolare del segno di riconoscimento stesso.
- 4.4. Resta inteso tra le Parti che qualunque utilizzo e/o citazione scritta dei segni distintivi "*Operation Smile Italia ETS*" o "*FISE*" dovrà essere eseguito in maniera tale da non arrecare alcun pregiudizio alla Parte titolare del segno medesimo e avendo cura di specificare sempre che si tratta di "*Charity Partner*".

ARTICOLO 5 - DURATA DEL PROTOCOLLO - RINNOVO

- 5.1. Il presente Protocollo ha una durata di 1 (uno) anno dalla data di sottoscrizione, e, alla scadenza, si rinnoverà per uguale periodo, salvo il diritto di recesso così come disciplinato dal successivo art. 6.

ARTICOLO 6 - RECESSO

- 6.1. Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento, mediante comunicazione all'altra Parte da inviarsi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata.
- 6.2. Resta inteso tra le Parti che l'eventuale esercizio del diritto recesso non comporterà la rinuncia delle Parti ai diritti già sorti ai sensi del presente Protocollo. In particolare, rimarrà, in ogni caso, impregiudicato l'impegno della Federazione alla elargizione della somma convenuta ai sensi dell'art. 3.1. del presente Protocollo.

ARTICOLO 7 - PRIVACY

- 7.1. Con riferimento al trattamento dei dati personali che potrebbero derivare dall'esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a rispettare il Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e il D.lgs. n. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.lgs. n. 51/2018 e dal D.lgs. n. 101/2018, con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla designazione di soggetti autorizzati e responsabili al trattamento, alla custodia

e alla sicurezza delle informazioni.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI GENERALI

Modifiche. Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida e/o vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

Invalidità. L'invalidità di una o più clausole o paragrafi contenuti nel presente Protocollo non avrà effetto sulle restanti previsioni del presente Protocollo né su qualsiasi parte del medesimo. Nell'eventualità in cui una o più di tali clausole o paragrafi sia dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, il presente Protocollo sarà interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi sia stato inserito.

Cessione del Protocollo/diritti. Nessuna delle Parti può cedere il presente Protocollo, né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei crediti, diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Libertà contrattuale. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo è frutto della libera contrattazione tra le stesse e, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Confidenzialità. Le Parti si obbligano reciprocamente a adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela e riservatezza delle informazioni ricevute nell'esecuzione del presente Protocollo e a non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo o, comunque, comunicare o divulgare il loro contenuto a terzi, salvo se necessario per l'esecuzione del presente Protocollo.

Comunicazioni e notifiche. Ogni comunicazione e ogni notifica comunque previste o connesse al presente Protocollo potranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi:

- (i) per comunicazioni/notifiche alla Fondazione:
Viale Giuseppe Mazzini n. 55, 00195, Roma (RM),
PEC: operationsmileitalia@pec.it;
- (ii) per comunicazioni/notifiche alla Federazione:
Viale Tiziano n. 74, 00196, Roma (RM),
PEC: segreteria.fise@legalmail.it

Tolleranza. L'eventuale tolleranza di una delle Parti circa (i) la violazione posta in essere dall'altra Parte di qualunque disposizione, termine, pattuizione, impegno o condizione previsto nel presente Protocollo ovvero (ii) il mancato esercizio di qualsiasi diritto o facoltà in relazione a quanto previsto nel presente Protocollo non potrà essere interpretata come una rinuncia o come carenza di interesse all'osservanza di tali termini, accordi, pattuizioni, impegni, condizioni, diritti, che rimarranno pienamente efficaci nei termini previsti dal presente Protocollo.

Modello di Organizzazione e Gestione - Codice Etico La Fondazione dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

ARTICOLO 9 – LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

- 9.1. Il Protocollo è retto e disciplinato dalla legge italiana.
- 9.2. Le Parti convengono che le controversie derivanti dalla o relative al Protocollo saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Roma, 8 maggio 2025

"FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA ETS"

Dott.ssa Marcella Bianco

n.q. di Direttore Generale

"FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI"

Avv. Marco Di Paola

Il Presidente

